

LIMITI MASSIMI DELLE QUOTE DI CASSA INTEGRAZIONE PER L'ANNO 2016 IN CASO DI SOSPENSIONI PER INTEMPERIE

Il tetto massimo va applicato seguendo il criterio di competenza dell'anno (es: cig cadente nel 2015 ma erogata nell'anno successivo: si applica il tetto del 2015)

La retribuzione da prendere a riferimento (quota orario compresa la maggiorazione per le mensilità aggiuntive ed escludendo l'eventuale EET) per la valutazione del tetto massimo da applicare è quella in atto nel periodo di cui si richiede l'intervento CIG.

Il limite massimo dell'importo del trattamento non può comunque superare il limite massimo mensile al netto della riduzione art. 26 L.41/86, che annualmente viene fissato con apposita circolare INPS.

Attualmente per l'anno 2016 i limiti sono stabiliti dall'INPS con circolare n. 48 del 14 marzo 2016.

[1]

INDIVIDUAZIONE DEL TETTO MASSIMO APPLICABILE

Esclusivamente in caso di intemperie (valori incrementati del 20%) :

retribuzione lorda mensile ipotetica (imponibile contributivo) inferiore a € **2.102,24**

tetto massimo mensile = € 1.097,95 [*]

[*] valore al netto della riduzione art. 26 L.41/86 attualmente pari al 5,84%

retribuzione lorda mensile ipotetica (imponibile contributivo) superiore a € **2.102,24**

tetto massimo mensile = € 1.319,64 [*]

[*] valore al netto della riduzione art. 26 L.41/86 attualmente pari al 5,84%

Si ricorda che in caso di riduzione di orario di lavoro, per la determinazione della quota massima oraria integrabile, i predetti importi andranno divisi per le ore teoriche lavorative (incluse le festività infrasettimanali cadenti dal lunedì al venerdì in caso di settimana corta) del mese per il quale viene avanzata la richiesta di intervento della CIG

[2]

MASSIMALE ORARIO [TETTO ORARIO MASSIMO]

Il massimale (tetto massimo mensile) individuato al netto della riduzione art. 26 L.41/86

diviso

il numero delle ore lavorabili comprese le ore di festività infrasettimanali del mese in cui si registra l'evento

uguale

massimale orario (tetto orario massimo) **(A)**

[3]

CALCOLO RETRIBUZIONE ORARIA DELL'APPRENDISTA

**LINEE GUIDA GESTIONE DEL FONDO APPRENDISTATO
INTESA 16 DICEMBRE 2016**

Le presenti linee guida regolano la prestazione EDILCASSA VENETO a favore degli:

- apprendisti con contratto di apprendistato diverso dal professionalizzante che non hanno i requisiti per richiedere la CIGO per intemperie e/o per mancanza di lavoro di cui al D.Lgs 148/2015
- Apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante che non hanno i 90 gg di anzianità di effettivo lavoro richiesta dal D.Lgs 148/2015 per accedere alla CIGO per mancanza di lavoro
- Apprendisti con contratto di apprendistato diverso dal professionalizzante che non hanno i requisiti per accedere alla cig in deroga 2016 di cui all'accordo regionale veneto o che ne hanno utilizzato l'intero periodo previsto

NORME GENERALI

Nel caso di **sospensione dal lavoro o riduzione dell'orario dell'apprendista**, dovuta ad **INTEMPERIE STAGIONALI E/O A MANCANZA DI LAVORO** sarà corrisposto da parte dell'azienda una prestazione all'apprendista di importo non inferiore al trattamento CIGO dovuto dall'INPS per lo stesso evento nel limite dei massimali in vigore

La durata di tale prestazione, stabilita dal 2016 in 30 gg lavorativi per la mancanza di lavoro e di 45 giorni per le intemperie, interessa i periodi di sospensione intervenuti dal 1/1/2016.

Il fondo provvederà a rimborsare la quota anticipata dall'azienda al proprio lavoratore nei limiti ed alle condizioni previste dalle presenti "Linee Guida".-

Anticipazione della prestazione

La ditta anticiperà la prestazione all'apprendista nel mese stesso in cui è avvenuta la sospensione e chiederà poi il rimborso ad EDILCASSA VENETO.

Per le sospensioni relative ai periodi 1/1/2016-30/11/2016 i relativi importi possono essere riconosciuti anche con la busta paga relativa al mese di dicembre 2016 purchè nel LUL dei mesi interessati all'evento sia stata evidenziata la causale di assenza e (solo in caso di mancanza di lavoro) siano stati sottoscritti i relativi verbali di sospensione

Diritto al rimborso:

Può richiedere il rimborso l'azienda che sia:

- iscritta ad EDILCASSA VENETO;
- in regola con tutti i versamenti dovuti a EDILCASSA VENETO, e a SANI IN VENETO
- adempiente ad ogni procedura prevista nella presente "linee guida" ivi compresa l'anticipazione del trattamento medesimo.
- Le prestazioni non possono essere richieste se la ditta aveva la possibilità di ricorrere alla CIGO e/o CIG in deroga 2016 prevista dalla normativa regionale vigente.

Edilcassa può procedere, a campione, alle opportune verifiche e/o controlli.

